

## ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI TERZI: LE DIVERSE CONSEGUENZE SUL PIANO PENALE ED AMMINISTRATIVO

B&P NEWS

Rifiuti e  
discariche

### Il tema è noto


Ci si domanda: il proprietario è tenuto, per legge, a rimuovere e smaltire i rifiuti che **terzi ignoti** hanno illecitamente abbandonato nell'area di sua proprietà?

### Dipende

se con dolo o **colpa** ha, in qualunque modo, favorito l'illecito deposito creato dai terzi, allora egli non solo dovrà rimuoverli e smaltirli, ma potrebbe anche subire una condanna penale (così è previsto infatti dal Testo Unico Ambientale, in particolare l'art. 192 che attribuisce al Sindaco il potere di ordinare la rimozione anche al proprietario e gli artt. 255-256 che puniscono l'abbandono illecito e la gestione illecita di rifiuti).

### A questo punto le domande sono

in cosa consiste la colpa del proprietario? come deve essere dimostrata nel processo? E soprattutto, un comportamento ritenuto colposo dal Giudice amministrativo (es. non avere recintato la propria area), sarà valutato come colposo anche dal Giudice penale?



**In concreto, il proprietario, per non essere in colpa, dovrà recintare il suo terreno per impedire eventuali abbandoni abusivi di rifiuti da parte di terzi?**

**Il processo penale ed il processo amministrativo rispondono in modo diverso**

#### processo penale

Nel processo penale **non c'è un vero e proprio obbligo di recintare la proprietà**: da un lato nessuna norma lo impone in modo specifico, dall'altro il proprietario non ha alcun dovere giuridico di impedire che altre persone commettano degli illeciti. (Cassazione Penale, sentenza n. 49327 del 09.12.2013)

Allo stesso modo **non c'è un obbligo di rimuovere i rifiuti abbandonati da terzi**, salvo che non lo imponga un ordine del Sindaco: la non rimozione, difatti, non comporta la responsabilità del proprietario per l'abbandono commesso da altri. (Cassazione Penale, sentenza n. 41676 del 26.09.2018)

Nel processo penale, quindi, il proprietario non risponderà del reato di abbandono di rifiuti commesso da terzi anche qualora non abbia recintato il terreno o non abbia rimosso i rifiuti stessi.

#### processo amministrativo

Per quanto la recinzione sia per legge una *facoltà* per il proprietario e non un obbligo, tale attività diventa **doverosa** alla luce del canone di **diligenza media**. In altre parole, tenendo conto delle circostanze concrete, il proprietario deve recintare il fondo **se tale attività è ragionevolmente esigibile** e, quindi, non comporta un costo sproporzionato. (T.A.R. Puglia – Bari, sez. I, n. 287/2017)

Nel processo amministrativo al proprietario del sito incolpevole dell'abbandono di rifiuti potrà essere ordinata la rimozione dei rifiuti stessi qualora, adoperando una diligenza media, egli avrebbe potuto attivarsi per recintare la sua proprietà.

**In conclusione** il proprietario che negligenzemente abbia permesso ai terzi di sversare rifiuti nell'area di sua proprietà potrebbe ricevere, da parte del Sindaco, un legittimo ordine di rimozione. Meno probabile una contestazione penale, che però potrebbe diventare più concreta qualora egli non esegua l'ordinanza sindacale.

25.10.2018

Jacopo Perina

Luca Tronconi

